


Uilca Previdenza News

EDITORIALE

2007 l'anno della svolta? 2008 anno del consolidamento della previdenza complementare?

L'anno 2007 è stato un anno eccezionale per la previdenza complementare, iniziato con l'entrata in vigore anticipata della riforma introdotta dal D.Lgs. 252/05. Così il 1° gennaio è partito il semestre entro il quale ciascun lavoratore dipendente era chiamato ad operare la scelta (esplicita o tacita) per la destinazione del TFR ai fondi pensione. Successivamente, l'anno 2007 è stato caratterizzato da un'intensa attività regolativa primaria e secondaria, necessaria per l'attuazione della riforma in questione, e terminerà con l'entrata in vigore della riforma del "welfare", peraltro già approvata dai lavoratori mediante consultazione referendaria, che fissa i nuovi limiti di età (abolizione dello scalone Maroni) e di contribuzione per ottenere la pensione obbligatoria di anzianità, sempre che il Parlamento l'approvi in tempo utile. I dati che finora emergono sembrano abbastanza positivi, sebbene sia possibile che non raggiungano l'obiettivo del 40% di adesioni esplicite entro la fine dell'anno; ad ogni modo, tutto questo deve rappresentare non il punto di arrivo ma quello di partenza per il raggiungimento di tassi di adesione ancora più elevati, per far sì che la previdenza complementare diventi un fenomeno di massa. L'augurio per il 2008 è che le campagne informative non cessino. Anzi è in questo momento che occorre alzare la guardia contro l'indifferenza, se non addirittura la diffidenza, che ancora esiste verso la previdenza complementare.



Pertanto l'impegno degli operatori del settore e delle istituzioni deve essere massimo attraverso iniziative di divulgazione e di creazione di network e di condivisione delle conoscenze.

E' stato un anno impegnativo anche per il nostro settore, dominato dai fondi pensione "preesistenti", che a seguito dell'emanazione del DM 62/07 hanno subito il vero impatto della riforma ed hanno dovuto porre in essere gli adeguamenti e le comunicazioni necessarie per ricevere il TFR, pianificando o realizzando nel contempo ulteriori adeguamenti "immediati" quali l'introduzione del comparto garantito limitatamente ai fondi che avevano interesse ricevere il TFR dei silenti, l'introduzione del responsabile del fondo, la modifica del regime delle prestazioni e della contribuzione.

Ma l'impegno dei fondi preesistenti non è terminato. Occorre ora, infatti, programmare i cosiddetti adeguamenti "a tempo" che devono essere effettuati nei tempi fissati dal DM 62/07 quali: gli obblighi di passaggio dal modello della gestione diretta a quella convenzionata, a meno che il fondo non sia dotato di adeguate strutture organizzative; l'adeguamento ai limiti agli investimenti del DM 703/96 e alla disciplina dei conflitti di interesse, entrambi in corso di revisione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze; l'acquisizione della personalità giuridica secondo il nuovo regolamento COVIP pubblicato recentemente nella Gazzetta Ufficiale. Le sfide che il mercato pone saranno affrontate dai fondi con tenacia e determinazione con la consapevolezza che la strada da percorrere è ancora lunga e impegnativa. Come abbiamo dimostrato nel 2007, l'impegno di UILCA avrà al suo fianco due alleati importanti: una consolidata competenza e un sincero entusiasmo.

In questo numero

Editoriale	Pag. 1
I nuovi requisiti di professionalità degli esponenti dei fondi pensione	Pag. 2
I prossimi temi per il 2008	Pag. 4

I NUOVI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DEGLI ESPONENTI DEI FONDI PENSIONE

Con la riforma della previdenza complementare entrata in vigore a gennaio di quest'anno, il regolatore pubblico ha colto l'occasione per tornare su molti aspetti della disciplina della previdenza complementare, per aggiornarne i contenuti.

Un aspetto molto rilevante, oggetto di un recente intervento riformatore, riguarda la disciplina dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti dei fondi pensione. La vecchia disciplina (DM 211/97) aveva comunque bisogno di essere rivista per due ragioni fondamentali:

1. il D.Lgs. 252/05 e i provvedimenti conseguenti hanno istituito nuovi organi prima non previsti (es. l'organismo di sorveglianza dei fondi pensione aperti o l'organismo rappresentativo degli aderenti nei fondi pensione preesistenti costituiti come patrimonio) in relazione ai quali era necessario prevedere l'applicazione dei requisiti di onorabilità e professionalità, non previsti dal vecchio provvedimento;

2. l'accesso di esponenti del mondo sindacale negli organi dei fondi era diventato più difficoltoso in quanto, in base alla vecchia disciplina, l'aver svolto determinate funzioni sindacali non era più requisito sufficiente per entrare negli organi dei fondi (questo requisito aveva valore solo per i fondi pensione costituiti da meno di 5 anni). Se la disciplina non fosse stata modificata, sarebbe stato sempre più difficile garantire la pariteticità (pari numero tra rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori) degli organi dei fondi.

Con il DM 79/07, il Ministero del Lavoro ha modificato i requisiti necessari per assumere funzioni di vertice nell'ambito dei fondi pensione. Vediamo quali sono le novità.

Ambito di applicazione

Quanto all'ambito di applicazione, il nuovo decreto ha ampliato il novero dei soggetti cui si applica la nuova disciplina. Questo ampliamento, naturalmente, si giustifica, come già accennato, in relazione ai nuovi organi introdotti dalla riforma della previdenza complementare, non contemplati nel vecchio regime. Gli incarichi per ricoprire i quali è necessario il possesso dei

requisiti di professionalità sono:

- il rappresentante legale, i componenti degli organi di amministrazione, degli organi di controllo e il responsabile dei fondi pensione negoziali di nuova istituzione (anche di quelli rivolti ai pubblici dipendenti);
- il responsabile dei fondi pensione interni alle Casse privatizzate;
- il responsabile e i membri degli organismi di sorveglianza dei fondi pensione aperti;
- il responsabile delle forme pensionistiche individuali;
- il rappresentante legale, i componenti degli organi di amministrazione, degli organi di controllo e il responsabile dei fondi pensione preesistenti, dotati di soggettività giuridica;
- il responsabile e i membri degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti alle forme pensionistiche preesistenti, costituite nell'ambito del patrimonio di una singola società o ente;
- i membri del comitato di amministrazione e il responsabile di Fondinps.

I nuovi requisiti

I requisiti di professionalità necessari per ricoprire le cariche appena indicate devono essere distinti a seconda della carica da ricoprire.

Professionalità "elevata"

Così, il responsabile del fondo pensione, il rappresentante legale (generalmente il Presidente), i consiglieri di amministrazione con deleghe particolari e almeno metà dei componenti del consiglio di amministrazione devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso enti o imprese del settore bancario, finanziario o assicurativo;
- b) attività di amministrazione, di controllo, o di carattere direttivo presso forme pensionistiche complementari;
- c) attività professionali in materie attinenti al settore previdenziale, bancario, finanziario o assicurativo;

- d) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- e) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore previdenziale, bancario, finanziario o assicurativo, ovvero, con esclusivo riferimento alle forme pensionistiche complementari rivolte ai dipendenti pubblici, funzioni dirigenziali anche presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori, purché dette funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;
- f) funzioni di amministrazione, di indirizzo, di controllo o di carattere direttivo presso enti previdenziali o altri organismi con finalità previdenziali.

Professionalità "elevata" o lett. g)

Viceversa, non più della metà dei componenti del consiglio di amministrazione, i membri degli organismi di sorveglianza dei fondi pensione aperti e i membri degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti alle forme pensionistiche preesistenti, costituite nell'ambito del patrimonio di una singola società o ente, possono invece possedere in alternativa ai requisiti di professionalità "elevata" anche il solo requisito della cd. "lett. g)".

La lett. g) risponde all'esigenza di consentire l'accesso agli organi collegiali di rappresentanti sindacali e datoriali che non abbiano maturato le esperienze qualificanti appena illustrate, anche al fine di garantire la pariteticità degli organi collegiali. Possiedono il requisito di cui alla lett. g) coloro che per almeno un triennio abbiano svolto attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso imprese diverse da quelle bancarie, assicurative o finanziarie, ovvero funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria, comparto o area contrattuale, nonché a organismi e comitati di settore che svolgono funzioni similari nell'ambito della pubblica amministrazione. La nuova norma, tuttavia,

accanto a questa esperienza, richiede che le persone in questione abbiano frequentato un corso professionalizzante in un periodo non antecedente a tre anni dalla nomina.

I corsi professionalizzanti devono essere promossi e organizzati da facoltà universitarie, anche in collaborazione con enti e organizzazioni operanti nel settore della previdenza complementare. Inoltre devono avere determinate caratteristiche:

i) devono trattare tutti i principali aspetti giuridici, economici, finanziari e organizzativi attinenti alla previdenza complementare; ii) devono avere una durata almeno semestrale e numero totale di ore di insegnamento non inferiore a 150; iii) le lezioni devono essere affidate a docenti universitari ed esperti del settore, al fine di fornire conoscenze sia teoriche che pratico-operative; iv) deve essere prevista una prova finale ad esito della quale viene rilasciata ai partecipanti un'attestazione in cui è certificata la rispondenza dell'attività espletata alle caratteristiche appena citate e la proficuità della partecipazione.

Organo di controllo (collegio sindacale)

Per i membri dell'organo di controllo (collegio sindacale) di un fondo pensione negoziale o preesistente dotato di soggettività giuridica (fondazione, associazione riconosciuta o non riconosciuta), i requisiti sono più ampi rispetto al passato, al fine di consentire l'ingresso in questi organi di nuove professionalità, che possano essere utili per lo svolgimento di funzioni non più soltanto contabili. Come noto, infatti, la riforma del diritto societario del 2003 ha consentito ai fondi pensione di affidare la funzione di controllo al collegio sindacale oppure a un revisore esterno. Se il controllo contabile è affidato all'esterno, di fatto il raggio d'azione del collegio sindacale si spinge maggiormente verso compiti inerenti l'organizzazione del fondo. Per questo motivo, in questa ipotesi (controllo contabile a un revisore esterno), il collegio sindacale potrà essere composto da soggetti in possesso dei requisiti di professionalità "elevata" (cfr. sopra) tipici dei consiglieri di amministrazione, fermo restando che almeno 1 consigliere effettivo e 1 supplente debbano

essere iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e debbano avere almeno 3 anni di esperienza nel controllo legale dei conti. Viceversa, se il controllo contabile è affidato al collegio sindacale, tutti i componenti dovranno essere iscritti nel Registro dei revisori contabili.

Alcune considerazioni

Entrata in vigore

La nuova disciplina è entrata in vigore il 7 luglio 2007. Tuttavia il nuovo provvedimento contiene una norma transitoria che consente agli amministratori in carica alla data di entrata in vigore delle nuove norme di mantenere le proprie funzioni fino a fine mandato, anche se non sono in possesso dei nuovi requisiti di professionalità.

Le autodichiarazioni

La verifica del possesso dei requisiti di professionalità resta, come in precedenza, affidata all'organo di amministrazione. La Covip ha il potere di indicare le modalità di presentazione delle cd. autodichiarazioni che attestino il possesso dei requisiti. Sino all'indicazione di queste modalità, si ritiene ammissibile continuare a seguire la prassi in essere, sulla base del DPR 445/00.

La nuova lett. g) e il turnover nei consigli di amministrazione

L'introduzione della lett. g) riapre i consigli di amministrazione a soggetti privi dei requisiti di

professionalità "elevata". Tuttavia i consiglieri di amministrazione in possesso del requisiti di cui alla lett. g) non possono superare la metà dei componenti del consiglio. Va comunque ricordato che, dopo l'esperienza di una consiliatura (normalmente 3 anni), anche chi entra con la lett. g) maturerà il requisito di professionalità "elevata" di cui alla lett. b) (attività di amministrazione presso forme pensionistiche complementari). Di conseguenza, la nuova disciplina sembra quasi suggerire alle parti sociali di perseguire una politica di turnover graduale dei loro rappresentanti nei consigli di amministrazione. Questo anche per far fronte al limite massimo di mandati da consigliere (normalmente 3) inserito di recente in molti statuti in sede di adeguamento al D.Lgs. 252/05.

Vecchie interpretazioni Covip (es. quadri direttivi)

Da ultimo è opportuno ricordare che nel nuovo contesto gli orientamenti interpretativi e le risposte a quesiti resi dalla Covip in relazione alle vecchie norme vanno lette con grande attenzione. Alcune affermazioni valide in passato, infatti, potrebbero essere non più attuali con le nuove norme. Sembra comunque da confermare la validità degli orientamenti riguardanti i cd. quadri direttivi del settore bancario e assicurativo, perlomeno circa i contenuti da dare alla nozione di funzioni direttive, che devono essere caratterizzate da una elevata autonomia decisionale.

I prossimi temi per il 2008



- *La Circolare dell'Agenzia delle Entrate e le riliquidazioni relative al 2003*
- *La consultazione pubblica sui limiti agli investimenti e i conflitti di interesse*
- *Il regolamento sul registro dei fondi pensione con personalità giuridica*
- *Il progetto esemplificativo*

Per approfondimenti consulta il sito
www.uilca.it/text/previdenza/previdenza.html

SEGRETERIA NAZIONALE
DIPARTIMENTO PREVIDENZA
VIA LOMBARDIA, 30 - 00187 ROMA
TEL.06/4203591 FAX 06.484704
E-MAIL: uilca@uilca.it
PAGINA WEB: www.uilca.it